

La nuova disciplina dell'evacuazione diretta orizzontale all'esterno ("scarico a parete")

Circolare AM-AS-33

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102.

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

L'articolo 14, commi 8 e 9, modifica sostanzialmente la disciplina dello **scarico a parete** (mediante una riforma dell'articolo 5, commi 9 e seguenti, del DPR 412/93) nel seguente modo:

- a) **sono stati aumentati significativamente i casi in cui è possibile scaricare a parete** (da 4 a 6);
- b) **sono state totalmente riviste le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono scaricare a parete.**

Per quanto concerne **i casi**, essi sono i seguenti:

- a1) sostituzione di generatore che già scaricava a parete;
- a2) sostituzione di generatore che scaricava in canna collettiva ramificata;
- a3) l'obbligo di evacuare i fumi a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- a4) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
- a5) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
- a6) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Per quanto concerne **le tipologie e le caratteristiche dei generatori**, che possono scaricare a parete, sono le seguenti:

- b1) in relazione ai casi "a1" e "a2", **caldaie convenzionali a gas a camera stagna** eventi rendimento rispondente ai limiti di legge (non necessariamente ecologiche, non necessariamente a condensazione);

b2) in relazione ai casi "a3", "a4" e "a5", **caldaie a gas a condensazione** i cui prodotti della combustione hanno emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

b3) in relazione al caso "a6", **generatori ibridi compatti** costituiti da una caldaia a gas a condensazione (i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh) e da una pompa di calore (avente rendimento rispondente ai limiti minimi di Legge).

In sostanza:

- **vengono incrementati i casi in cui è possibile scaricare a parete;**
- **spariscono le facilitazioni per le caldaie convenzionali appartenenti alla quarta classe di NOx (100 mg/kWh);**
- **vengono riammesse le caldaie convenzionali a gas a camera stagna** (in due casi, di cui uno è il più frequente);
- **viene re-introdotta la tipologia delle caldaie a condensazione** (per alcuni interventi);
- **viene introdotta una facilitazione per gli ibridi** (intesi come "prodotti"); essi sono ammessi allo scarico a parete "incondizionatamente", ovvero senza la verifica di alcuna impossibilità tecnica o di sistemi adeguabili.

È importante notare che il comma "9-quater" dell'articolo 5 (nella versione aggiornata) prescrive quanto segue (in relazione ad eventuali regolamenti locali): "I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".

Il nuovo Decreto Legislativo è entrato in vigore sabato 19 luglio 2014.

Il nuovo provvedimento semplifica la disciplina dello "scarico a parete" in modo efficace ed efficiente.

21 luglio 2014